

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2015 promossa da:
MUTUATARI

ATTORI

contro:

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MUTUATARI chiedono l'accertamento del superamento del tasso soglia usura ex l. 108/1996 del contratto di mutuo e dell'applicazione di interessi anatocistici. Eccepiscono, altresì, la violazione da parte dell'istituto di credito degli obblighi di correttezza e buona fede.

Gli attori riferiscono di aver concluso con SOCIETA' SRL un mutuo ipotecario in data 26.11.2003 a mezzo di atto pubblico (doc. 3) per un valore di 185.000,00€, di cui 75.000€ erano già stati versati alla data di sottoscrizione del contratto di compravendita e 110.000€ sarebbero stati versati mediante accollo della quota di frazionamento del mutuo concesso in data 11.12.2001 da BANCA (docc. 1 e 2), da restituirsi in rate 20 semestrali posticipate con tasso corrispettivo inizialmente fissato al 3,60% e tasso di mora 6,60%.

Sulla base del parere *pro veritate* a cura dell'avv. *omissis* (doc. 4), gli interessi pagati per un totale di 24.244,71€ sarebbero indebiti per superamento del tasso soglia pari a 9,42% e 1.263,31€ invece sarebbero da restituire in quanto maturati a titolo anatocistico a causa del sistema di ammortamento più favorevole al mutuante.

Si costituiva la banca contestando ai fini della verifica dell'usura la mera somma dei tassi applicati, nonché l'insito anatocismo presente nell'ammortamento alla francese. A dimostrazione delle proprie prospettazioni, allega delle tabelle di calcolo.

1. SOMMATORIA DEI TASSI.

Quanto all'asserito superamento del tasso soglia usura, il parere *pro veritate* prodotto dall'attore non presenta alcun calcolo ma si limita ad argomentare che nel costo del finanziamento debba essere ricompreso anche il tasso di mora; inoltre, viene fatto riferimento alla sentenza Cassazione 350/2013 e Corte Appello Venezia n. 342/2013.

Nessuna altra prospettazione -se non che dati i tassi nominali pattuiti pari a 3,60% per il tasso corrispettivo e 6,60% per il tasso moratorio, sussisteva il superamento del tasso soglia di 9,42%- è stata offerta dalla difesa attorea.

La doglianza rimane sostanzialmente muta.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Viola Nobili n.11275 del 9 novembre 2017

Sulla base della suindicata prospettazione, si osserva quanto segue.

Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (l. 108/1997), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse; infatti, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata -in tutto o in parte- in ritardo. Per questo motivo, la somma dei meri tassi nominali non esprime il costo dell'intero credito.

Infatti, una volta calcolata la somma dovuta a titolo di mora su una rata è necessario rapportarla in termini proporzionali all'entità dell'intero credito, così come analiticamente spiegato nella ord. Tribunale Milano 28.1.2014 giud. Cosentini e sent. Tribunale Milano 17.7.2017 giud. Nobili). In dette pronunce, si chiarisce puntualmente che ritardi saltuari non fanno aumentare il tasso onnicomprensivo pagato, che rimane di gran lunga inferiore al tasso soglia.

Solo il mancato pagamento del mutuo sin dall'inizio e protratto sino alla fine, e con tassi nominali sia corrispettivi che di mora vicini a quelli soglia, può portare al superamento delle suddette soglie. Nel caso di specie, poi, non si è nemmeno dedotto che la mora si sia verificata.

Oltre alle pronunce citate dalla convenuta, il principio che la somma dei tassi nominali non costituisce il peso del credito appare sedimentato da tempo nella presente sezione del Tribunale di Milano (ex multis: Trib. Milano 13547/2016 del 6.12.2016; Tribunale di Milano giud. Stefani 7389/2015 del 16.6.2015; ord. Tribunale Milano 28.1.2014 giud. Pres. Cosentini), nonché nella giurisprudenza nazionale di merito (Tribunale di Venezia, 27 Novembre 2014, Tribunale di Treviso, 09 Dicembre 2014; Tribunale di Napoli, 15 Settembre 2014; Tribunale di Torino, 17 Settembre 2014 Est. Astuni).

Né una somma tra tassi nominali risulta ammessa dalla Suprema Corte. Infatti, nella fattispecie all'esame della Corte Suprema nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 350/13, il tasso di mora risultava pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo (ricavato aumentando di 3 punti percentuali il tasso corrispettivo del 10,50%, ne derivava un tasso di mora del 13,50%, oltre la soglia del 12,43% rilevata all'epoca della pattuizione); rilevando che il tasso di mora così conteggiato (in termini additivi rispetto al tasso corrispettivo), si palesava usurario, la Corte non afferma il principio che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati al fine della verifica del rispetto tasso soglia, essendo palese che la "maggiorazione" cui si riferisce la Corte riguarda unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, così calcolato, risulta usurario.

I singoli tassi (tasso corrispettivo di 3,60% e tasso di mora 6,60%) non risultano usurari rispetto al tasso soglia del III trimestre 2003 fissato con decreto ministeriale al 9,42% (doc. 4 citazione).

2. AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE.

Quanto alla doglianza attorea relativa all'ammortamento alla francese che aumenterebbe l'onerosità del contratto per il cliente in quanto caratterizzato da un anatocismo congenito, come si evincerebbe dal confronto di questo sistema di ammortamento con quello all'italiana o a rata variabile che produce meno interessi, va evidenziato che le parti hanno esplicitamente convenuto un mutuo con ammortamento "alla francese" (art. 1 —Atto di quietanza doc. 2).

Tale clausola è coerente con il dettato dell'art. 1194 comma 2 c.c. secondo il quale il debitore deve rimborsare prima gli interessi e poi il capitale, salvo diverso consenso del creditore.

Con l'ammortamento alla francese, la rata rimane costante ma la quota di interessi -calcolata sul capitale residuo da rimborsare- diminuisce mentre aumenta la quota capitale presente in ciascuna rata.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Viola Nobili n.11275 del 9 novembre 2017

L'interesse rimane applicato sempre nella stessa misura percentuale ma su un capitale decrescente e la quota di interessi per ogni rata viene calcolata sul solo capitale residuo e mai anche su interessi.

Con l'ammortamento all'italiana si restituiscono meno interessi perché il capitale viene restituito prima (come verificabile anche nella perizia ecometrica attorea); a parità di tasso di interesse, l'entità economica delle somme versate a titolo di interessi aumenta all'aumentare del tempo che si impiega per restituire il capitale.

Per questi motivi, le domande attoree vanno rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ex DM 55/2014, in 1.600,00€ per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta le domande di MUTUATARI;
- 2) Condanna MUTUATARI a rifondere a BANCA le spese di lite, che si liquidano in € 1.600,00 € per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a..

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.

Milano, 9 novembre 2017

Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*